

12  
ECONAB



**Consiglio di Stato**  
Segretariato Generale

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO  
Ufficio Legislativo - Finanze  
30 SET. 2010  
Prot. n. 12970

N. 4421/2010

Roma, addì 30 SETTEMBRE 2010

Risposta a nota del  
N. \_\_\_\_\_

Div. \_\_\_\_\_

**OGGETTO:**  
**REGOLAMENTO:**

**MODIFICHE DPR 43/2008  
CONCERNENTE LA  
RIORGANIZZAZIONE DEL MIN.  
ECONOMIA E FINANZE**

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il  
parere numero **3671/2010** emesso dalla SEZIONE  
NORMATIVA di questo Consiglio sull' affare a fianco  
indicato.

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.  
205.

Allegati N. \_\_\_\_\_


**MINISTERO DELL'ECONOMIA E  
DELLE FINANZE UFFICIO  
LEGISLATIVO ECONOMIA**  
(.....)

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA

Il Segretario Generale

*Antonello*

Numero 6671/2010 data 30/9/2010

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

**Consiglio di Stato**

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 20 settembre 2010

NUMERO AFFARE 03671/2010

## OGGETTO:

Ministero dell'economia e delle finanze, - Ufficio legislativo -  
Economia.

Richiesta di parere sullo schema di regolamento recante modifiche  
al d.P.R. 30 gennaio 2008, n. 43, concernente la riorganizzazione del  
Ministero dell'economia e delle finanze.

**LA SEZIONE**

Vista la relazione n. 41220 del 5 agosto 2010, con la quale il  
Ministero dell'economia e delle finanze, Ufficio legislativo -  
Economia, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema  
di regolamento in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere  
Giuseppe Minicone;

## PREMESSO:

Esponde l'Amministrazione richiedente il parere che si è reso  
necessario apportare modifiche al vigente regolamento di

organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze (emanato con d.P.R. 30 gennaio 2008, n. 43), allo scopo di adeguarlo al ridimensionamento generale degli assetti organizzativi esistenti nelle amministrazioni dello Stato, in applicazione, dapprima, dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e, successivamente, dell'art. 1, comma 8 bis, del decreto legge 30 dicembre 2009 n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, il quale ha imposto un'ulteriore riduzione del 10%.

In particolare, in esecuzione dell'art. 74 del d.l. n. 112 del 2008, il Ministero dell'economia e delle finanze afferma di avere ridotto le proprie dotazioni organiche del personale dirigenziale, anche di livello generale, e non dirigenziale stabilite con il citato regolamento, rispettivamente:

- 1) con il d.P.C.M. 28 novembre 2008, registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2009, reg. n. 4, fg. n. 376, avente ad oggetto la rideterminazione della dotazione organica del personale appartenente alla qualifica dirigenziale generale;
- 2) con il d.P.C.M. 28 novembre 2008, registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 2009, reg. n. 3, fg. n. 130, avente ad oggetto la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale non generale;
- 3) con il d.P.C.M. 2 aprile 2009, registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2009, reg. n. 5, fg. n. 240, avente ad oggetto la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale.

Inoltre, in attuazione dell'art. 1, comma 2, del d.P.R. n. 43 del 2008,

è stato anche emanato il decreto ministeriale 28 gennaio 2009, registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 2009, reg. n. 3, fg. n. 127, di individuazione e attribuzione degli Uffici di livello dirigenziale non generale, risultanti dopo la riduzione ex art. 74 del d.l. n. 112 del 2008.

Un'ulteriore riduzione (concernente il taglio del 10% degli uffici dirigenziali non generali e delle relative dotazioni organiche, nonché del 10% del personale appartenente alle aree), imposta dall'art. 1, comma 8 bis, del d.l. n. 194 del 2009 è, secondo quanto riferisce il Ministero, in fase di attuazione, essendo in corso di emanazione i relativi d.P.C.M.

Per quel che riguarda i posti di livello dirigenziale generale, il presente schema tiene conto, ai fini della modifica dell'assetto organizzativo, dell'avvenuta soppressione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 74 del decreto-legge n. 112 del 2008 e del citato d.P.C.M. 28 novembre 2008, di 6 di essi, individuati nei 4 posti di funzione dirigenziale generale previsti dall'articolo 1, comma 359, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché in 2 posti di consulenza, studio e ricerca (di cui uno presso il dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed uno presso il dipartimento delle finanze).

Per quel che riguarda i posti di livello dirigenziale non generale, gli stessi sono stati dapprima fissati, a seguito della riduzione ex art. 74 del d.l. n. 112 del 2008, in n. 875, al netto di 19 posizioni relative alle segreterie delle Commissioni Tributarie e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, non soggette a taglio ai sensi dell'articolo 2, comma 8-quinquies, del decreto legge 194/2009.

Detto numero, in applicazione dell'art. 1, comma 8 bis, del citato decreto legge n. 194 del 2009, è stato, poi, ulteriormente ridotto del 10% (con d.P.C.M. in fase di emanazione), per un risultato finale di 789 unità.

Anche tale riduzione ha reso necessario modificare il regolamento emanato con d.P.R. n. 43 del 2008, in quanto, per un verso, è mutato il numero dei posti di dirigente di seconda fascia ivi indicato; per altro verso, la distribuzione dei posti di seconda fascia tra le strutture di livello dirigenziale generale del Dicastero, già stabilita con detto Regolamento e specificata, poi, in riduzione, con il successivo d.m. 28 gennaio 2009, resta rimessa allo strumento del decreto ministeriale non avente carattere regolamentare (secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999, come da ultimo modificato dal citato art. 41, comma 10, lettera a, del d.l. 30 dicembre 2008, n. 207).

Con l'occasione, l'Amministrazione riferisce che sono state apportate al d.P.R. n. 43 del 2008 alcune modifiche formali per tenere conto di altrettante modifiche della normativa primaria nonché modifiche marginali degli assetti organizzativi.

Inoltre, si è provveduto ad adeguare lo schema di decreto alle disposizioni recate dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, di attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE, con la quale sono state attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze funzioni di vigilanza e controllo.

CONSIDERATO

1. Lo schema di regolamento - che consta di un solo articolo ed è corredato dalla relazione tecnica asseverata dalla Ragioneria Generale dello Stato e dalla relazione tecnico-normativa - è stato trasmesso privo dell'atto formale di concerto del Ministro per le riforme per il federalismo: il presente parere è espresso, quindi, sotto la condizione che tale atto formale intervenga prima della deliberazione finale del Consiglio dei Ministri.

2. Nel merito del provvedimento, osserva preliminarmente la Sezione che le riduzioni delle dotazioni organiche dirigenziali e non dirigenziali del Ministero, imposte dalla normativa citata in premessa, sono state attuate con separati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di natura non regolamentare, come tali non sottoposti al parere di questo Consiglio di Stato.

Va, peraltro, sottolineato che, per quanto riguarda la dotazione organica del personale dirigenziale di secondo livello, lo schema di regolamento assume a proprio presupposto il contenuto di un d.P.C.M. ancora in corso di perfezionamento, la cui emanazione appare, quindi, prioritaria rispetto a quella del presente provvedimento.

3. Ciò premesso, la Sezione osserva, quanto ai 6 posti di livello dirigenziale generale soppressi con il d.P.C.M. 28 novembre 2008 e portati in diminuzione nella tabella allegata allo schema in esame, che, contrariamente a quanto affermato nella relazione di accompagnamento allo schema stesso, non è possibile individuare completamente i relativi posti di funzione che sono stati eliminati.

Le nuove norme, infatti, menzionano espressamente solo i due posti di consulenza, studio e ricerca, rispettivamente allocati presso il

dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (art. 1, comma 1, lett. f) n. 4, lett. aa) e presso il dipartimento delle Finanze (art. 1, comma 1, lett. l), n. 3).

Quanto agli altri 4 posti, si rileva che gli stessi non erano contemplati nel totale di 61 posti previsti dal d.p.r. n. 43 del 2008 (in quanto avrebbero dovuto essere istituiti entro il 31 ottobre 2008, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 359, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'art. 4, del d.l. 3 giugno 2008, n. 97).

A sua volta, il d.P.C.M. 28 novembre 2008, di rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale generale, nel provvedere alla riduzione ex art. 74 del d.l. n. 112 del 2008, ha preso le mosse sic et simpliciter dalla consistenza organica di 65 posti di primo livello (comprensiva, quindi, dei 4 posti in parola), privi, però, di imputazione funzionale, onde dal raffronto delle tabelle succedutesi non è dato comprendere a quali posti di funzione siano da ascrivere i 4 soppressi.

In assenza di ogni indicazione al riguardo, sembrerebbe, quindi, di dover concludere che la affermata riduzione di detti posti si sia concretata, piuttosto, in una rinuncia alla loro istituzione anziché in una effettiva eliminazione di posizioni funzionali già attive.

4. Quanto, poi, al numero del personale dirigenziale di secondo livello, indicato in tabella in 789 unità (conformemente, a quanto si afferma, ad un d.P.C.M. in corso di emanazione), lo stesso non corrisponde, esattamente, in realtà, alla riduzione del 10% applicata alla cifra di 875, fissata con il d.p.c.m. 28 novembre 2008, posto che dal calcolo di detta percentuale risulta la cifra di 787,5, arrotondabile, a tutto voler concedere, a 788 e non a 789.

In tal senso, pertanto, va corretta l'anzidetta cifra.

5. Per quel che riguarda, più specificamente, l'articolato, le modifiche più rilevanti al testo vigente consistono nella soppressione dell'indicazione del numero degli uffici dirigenziali di secondo livello attribuiti a ciascuna unità di primo livello.

Detta indicazione era stata a suo tempo ritenuta necessaria, in sede regolamentare, da questa Sezione, con il parere n. 2686/2007 del 27 agosto 2007, alla luce della prescrizione recata dal comma 404 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007.

In quella sede si era, tuttavia, riconosciuto il notevole irrigidimento derivante da tale procedimento all'assetto organizzativo delle amministrazioni e si era, pertanto, demandata alla valutazione del Governo, una volta raggiunto l'obiettivo di garantire le economie previste dalla legge finanziaria, la possibilità di reintrodurre una maggiore elasticità della disciplina.

Orbene, l'art. 41, comma 10, del d.l. 30 dicembre 2008, n. 207 ha, appunto, modificato l'art. 4 del d.lgs. 30 luglio 1999 n. 300, prevedendo espressamente, da un lato, che all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla definizione dei relativi compiti, nonché alla distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare; dall'altro, che tale previsione si applica anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di organizzazione dei singoli Ministeri.

Dalla devoluzione a livello di normazione sub-regolamentare della



individuazione e distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale consegue l'inutilità della menzione, nel regolamento di organizzazione, del numero di detti uffici.

Può, quindi, concordarsi con la soppressione della relativa indicazione operata con le modifiche regolamentari in esame.

5.1. Sotto il profilo formale, va, tuttavia, osservato che il periodo risultante dalla mera soppressione del numero degli uffici in ciascuna struttura di primo livello (“...*si articola in uffici dirigenziali non generali*”), privato della *ratio* che sorreggeva la previsione originaria, appare inutilmente ripetitivo.

Si sottopone, pertanto all'attenzione dell'Amministrazione la possibilità di sopprimere, per ciascuna struttura interessata, l'intera frase “*si articola in x uffici dirigenziali non generali*”.

In sostituzione, in calce a ciascun articolo disciplinante le attribuzioni delle Unità di primo livello ivi contemplate, *potrebbe essere aggiunto un comma del seguente tenore: “Le Direzioni (o le Unità di diversa denominazione) di cui ai precedenti commi si articolano negli uffici dirigenziali non generali individuati con decreti del Ministro da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 4 bis, lettera e) della legge 23 agosto 1988, n. 400”.*

6. All'art. 1, comma 1, lett. l), n. 4 dello schema – che sostituisce il comma 5 dell'art. 14 del d.P.R. n. 43 del 2008, le parole “*sono stabilite le modalità attraverso le quali è assicurato il collegamento con la Guardia di Finanza e il coordinamento...*”, andrebbero corrette in “*sono stabilite le modalità attraverso le quali sono assicurati il collegamento con la Guardia di Finanza e il coordinamento...*”, essendo il verbo retto da due soggetti.

7. L'art. 1, comma 1, lett. o), n. 5, lettere cc) e dd) dello schema modifica, in parte qua, il comma 5 dell'art. 17 del d.P.R. n. 43 del

2008 in questo senso: *“coordinamento delle Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze nelle materie di competenza della direzione, ivi compresa la gestione amministrativa e contabile dei servizi già di pertinenza della Cassa depositi e prestiti”*.

Senonché le Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze sono state soppresse dall'art. 2, comma 1 ter del d.l. 25 marzo 2010 n. 40, onde l'attribuzione appare ormai superata.

8. Il periodo aggiunto al comma 3 dell'art. 20 del d.P.R. n. 43 del 2088, dall'art. 1, comma 1, lett. q), n. 2 dello schema in esame appare ripetitivo dell'identica disposizione aggiunta al comma 2 dello stesso art. 20 e potrebbe, pertanto, essere soppresso.

9. Si richiama l'attenzione dell'amministrazione sulla circostanza che l'art. 1, comma 1, lett. s), n. 1 dello schema, modifica una disposizione del Regolamento n. 43 del 2008 (art. 22), di natura transitoria, che avrebbe già dovuto essere attuata alla data di entrata in vigore della modifica proposta: va valutata, quindi, l'opportunità di una proroga del termine ivi previsto.

10. All'art. 1, comma 1, lett. t) dello schema, va aggiunto il richiamo anche all'art. 2, comma 8 bis, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, che ha disposto un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali non generali, della quale tiene conto la tabella allegata.

11. Nella Premessa, il sesto VISTO richiama, come si è già osservato, un d.P.C.M. ancora in corso di emanazione, del quale vanno indicati gli estremi prima della emanazione del presente regolamento.

12. Si richiama, infine, l'attenzione dell'Amministrazione sulla

necessità di una rilettura del testo per verificarne la rispondenza alla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92., supplemento ordinario alla G.U. 3 maggio 2001, n. 101 e, in particolare, per garantire uniformità al linguaggio normativo: ad esempio, le proposizioni regolamentari soppresse o quelle sostituite sono a volte citate in corsivo e, a volte, in caratteri normali; inoltre, ai medesimi effetti, talvolta è adoperato il verbo “sopprimere”, talvolta il verbo “abrogare”.

P.Q.M.

Esprime parere favorevole, con le osservazioni e alle condizioni di cui in motivazione.


L'ESTENSORE

Giuseppe Minicone



IL PRESIDENTE

Giancarlo Coraggio



IL SEGRETARIO

(Massimo Meli)

